

LETTERA n. 1072 del 29/04/1981

Prot. 1072 (56) 71.30

OGGETTO: Impianti a fune in servizio pubblico. Caratteristiche dei materiali.

A seguito della nota 19.2.1981 n. 625(56)71.30 riguardante l'oggetto ed in relazione ad un quesito posto dell'ANIDIF si precisa quanto segue:

La penultima e l'ultima riga della prima pagina della predetta nota debbono essere modificate come segue:

“essere accompagnati dal verbale di collaudo previsto dalla UNSIDER-UNI EU 21”.

A tal riguardo si riporta quanto previsto dalla predetta tabella UNI:

“4.3.2.3.1. Certificato di collaudo

Il certificato di collaudo contiene i risultati di tutte le prove (chimiche, meccaniche, tecnologiche, ecc.) prescritte, effettuate su saggi prelevati dai prodotti forniti nelle condizioni di lottizzazione previste.

Secondo quanto previsto all'ordinazione, le operazioni di collaudo possono essere effettuate a scelta dell'acquirente

- a) dal servizio qualificato dello stabilimento del produttore (1),
- b) in presenza dell'acquirente o di un ente designato da esso.

Il certificato di collaudo deve essere firmato nel caso a) dal rappresentante nel servizio qualificato e nel caso b) dall'acquirente e dal rappresentante dell'ente designato.

In certi casi particolari, previo accordo all'ordinazione, le operazioni di collaudo possono anche essere effettuate da un organismo indipendente dall'acquirente e dal produttore, e la relativa esecuzione delle prove presso il laboratorio dell'ente indipendente. In questo caso spetta al rappresentante di detto ente firmare il certificato di collaudo.

4.3.2.3.2. Verbale di collaudo

Quando il certificato di collaudo previsto al caso b) del punto 4.3.2.3.1. deve, per convenzione, essere firmato dal produttore e dall'acquirente o dal suo rappresentante, esso assume il nome di verbale di collaudo.

(1) Per servizio qualificato, si intende il servizio di controllo, indipendente dai servizi di produzione. In certi casi, tale servizio può essere riconosciuto dall'acquirente.

Le prescrizioni di cui alla nota 16.7.79 n. 1840(56)71.30 vanno estese, a decorrere dal 15 luglio 1981, anche agli alberi soggetti a flessione rotante delle pulegge motrici e di rinvio, installati sugli impianti scioviari.

I controlli disposti con nota 19.2.1981 n. 625(56)71.30 vanno applicati anche agli alberi soggetti a flessione rotante delle sciovie per i quali non sia stato rilasciato il certificato di controllo del produttore (documento col quale il produttore certifica che i prodotti forniti sono conformi a quanto stipulato nell'ordinazione e nel quale egli fornisce i risultati di tutte le prove prescritte che sono state effettuate su campioni prelevati dai prodotti forniti) od il certificato di collaudo (il certificato di collaudo, firmato dal collaudatore scelto dall'acquirente, specifica i risultati di tutte le prove prescritte ed effettuate sui campioni prelevati dai prodotti forniti) ai sensi delle condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti in acciaio previste prima della citata tabella UNI EU 21 del gennaio 1980.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(dr. ing. Andrea MARASCA)